

Foglio Informativo

Tipologia del servizio

L'attività di Confidi Roma Gafiart soc. coop., di seguito Confidi, consiste nella prestazione di garanzie di natura mutualistica, per favorire l'accesso al credito, agli Artigiani ed alle Piccole e Medie Imprese, presso le Banche e gli Intermediari convenzionati.

Il Confidi *esercita in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali* (ai sensi dell'art.13 Legge 326/2003 e del D.Lsg. 385/1993), *nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e delle riserve di attività previste dalla legge* ai confidi ex art. 155, co.4 TUB.: a tali operatori è vietato l'esercizio di prestazione di garanzie diverse da quelle indicate e, in particolare, nei confronti del pubblico, nonché l'esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari.

I clienti del Confidi sono soggetti economici che svolgono attività di impresa che hanno sede nel territorio italiano, iscritti alle Camere di Commercio delle province della regione Lazio.

Adesione al Confidi

Per ottenere i servizi di garanzia del Confidi l'Impresa deve essere associata al Confidi medesimo; lo Statuto, i regolamenti ed il Codice Etico sono disponibili presso le sedi del Confidi.

Il Socio deve sottoscrivere, e versare, un numero di quote sociali proporzionale all'importo del finanziamento deliberato dall'intermediario convenzionato.

Le quote sociali devono essere versate prima del rilascio formale della garanzia del Confidi e rimangono di proprietà del Socio.

Il recesso dalla qualità di socio e la restituzione delle quote sociali sono disciplinati dagli artt. 2532 e 2535 del c.c.

Caratteristiche della garanzia

La garanzia del Confidi è applicabile alle operazioni a breve, medio e lungo termine, alle operazioni di leasing e di factoring e di altre forme di finanziamento, concesse da parte di intermediari abilitati.

La garanzia è richiesta dal Socio al Confidi attraverso apposita domanda.

La garanzia è emessa dal Confidi, a favore della Banca o intermediario convenzionato, dopo la delibera del finanziamento da parte della Banca o intermediario convenzionato medesimi.

La garanzia del Confidi è sempre accessoria rispetto alle garanzie principali rilasciate dal Socio, dai fideiussori e da eventuali coobbligati.

La garanzia può essere di natura sussidiaria o a prima richiesta.

La garanzia, nelle varie forme, è concessa, di norma, nella misura massima del 50% del credito concesso dalla banca convenzionata.

La garanzia può essere concessa anche in co-garanzia con altri enti o sotto forma di controgaranzia.

Per i finanziamenti garantiti con fondi speciali, qualora ne ricorrano le condizioni, la garanzia può essere aumentata fino al valore previsto dalle rispettive convenzioni.

La garanzia del Confidi non è una fideiussione; con il rilascio della garanzia Confidi Roma Gafiart non assume quindi la veste di fideiussore ed impegna esclusivamente i fondi accantonati per la singola operazione.

Nel caso in cui l'impresa socia risulti inadempiente, la Banca finanziatrice e/o il Confidi, anche in surroga, e/o altri aventi diritto procederanno all'escussione del debito nei confronti dell'azienda inadempiente e dei suoi garanti, coobbligati e/o fideiussori.

La garanzia ha effetto a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento fino all'assolvimento di ogni obbligazione da parte del Socio.

Le linee di credito garantite a breve termine, a revoca e/o scadenza annuale, sono soggette al rinnovo annuale.

Il Socio beneficiario della garanzia ha l'obbligo di:

1. pagare puntualmente le rate alle scadenze previste;
2. comunicare, entro 30 giorni, ogni variazione di indirizzo e recapito, anche telefonico, personale, dell'azienda e dei garanti;
3. comunicare, entro 30 giorni, ogni variazione intervenuta presso la Camera di Commercio;
4. comunicare tempestivamente eventuali modifiche dello stato patrimoniale e/o eventuali pregiudizievoli intervenuti durante il periodo della garanzia, anche presso altre banche.

Costi per l'utilizzo dei servizi di garanzia

Le spese per accedere ai servizi di garanzia del Confidi sono composti da:

COSTI DI ADESIONE AL CONFIDI

QUOTE SOCIALI	valore unitario: € 51,65
TASSA DI AMMISSIONE	€ 248,35

Le **quote**, da versare prima del rilascio formale della garanzia, devono corrispondere a n.1 quota ogni € 20.000,00 (ventimila/00 euro) di finanziamento garantito dal Confidi, o frazioni.

Al momento della richiesta di garanzia il Socio versa n.1 quota sociale; le ulteriori quote sociali devono essere versate dopo la delibera della Banca convenzionata, prima dell'emissione della Lettera di Garanzia.

La **Tassa di Ammissione** va versata, *una tantum*, contestualmente alla domanda di adesione al Confidi.

Quote Sociali e Tassa di Ammissione non concorrono alla determinazione del TEG (Tasso Effettivo Globale).

ONERI FINANZIARI ACCESSORI ALLA GARANZIA

DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 300,00 ⁽¹⁾
COMMISSIONE DELLA GARANZIA	vedi tabella riepilogativa

I **Diritti di Segreteria** (a titolo di spese di istruttoria), da versare al momento della richiesta di garanzia - per ogni richiesta di garanzia o rinnovo di garanzia - non sono rimborsabili.

La **Commissione della Garanzia** è determinata in rapporto alla tipologia ed alla durata del finanziamento deliberato dalla Banca convenzionata e calcolata in base al valore della percentuale annua (vedi tabella riepilogativa) moltiplicata per la durata del finanziamento espressa in n. di anni.

La Commissione della Garanzia va anticipata in un'unica soluzione prima dell'erogazione del finanziamento.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA COMMISSIONE DELLA GARANZIA (per ogni richiesta o rinnovo)		
Linee di credito a breve	fino a 18 mesi- 1 giorno	1,00% annuo
Chirografari e Leasing	fino a 24 mesi	1,00% annuo
Chirografari e Leasing	fino a 36 mesi	0,90% annuo
Chirografari e Leasing	fino a 48 mesi	0,70% annuo
Chirografari e Leasing	fino a 60 mesi	0,60% annuo
Chirografari e Leasing	oltre i 60 mesi	3,50% complessivo ⁽²⁾
Ipotecari e Leasing Immobiliare	fino a 120 mesi	1,50% complessivo ⁽³⁾
Ipotecari per altre finalità	fino a 120 mesi	2,25% complessivo ⁽³⁾

Costi di adesione ed oneri finanziari accessori alla garanzia sono esenti da IVA ai sensi degli artt. 1.4,10 del D.P.R. 633/72. Il Confidi può prevedere particolari condizioni in relazione ad accordi e convenzioni con Banche, Associazioni o Professionisti.

⁽¹⁾ Vedi le Avvertenze

⁽²⁾ Per i mutui chirografari di durata superiore ai 60 mesi la Commissione della Garanzia ha un "cap" al 3,5%; il valore annuo equivale a: 3,5% / durata finanziamento in anni.

⁽³⁾ Tariffa "flat"; il valore annuo della Commissione della Garanzia equivale a: valore complessivo / durata finanziamento in anni.

Modalità di pagamento dei corrispettivi

Il Confidi addebita la Commissione della Garanzia per l'intera durata della linea di credito concessa dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario.

Per le linee di credito a breve la Commissione della Garanzia va saldata anticipatamente ogni 12 mesi.

Il pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi di garanzia deve essere effettuato, esclusivamente, a mezzo bonifico bancario o a mezzo assegno bancario non trasferibile intestato al Confidi.

La Lettera di Garanzia è rilasciata alla Banca ad avvenuto accertamento della disponibilità delle competenze presso il conto corrente di corrispondenza del Confidi.

Il Confidi emetterà le ricevute relative ai costi del servizio di garanzia dopo l'effettivo incasso dei corrispettivi. Qualora il Socio, una volta ottenuta la delibera della Banca, dovesse rinunciare alla garanzia del Confidi, per motivi non imputabili al Confidi medesimo, dovrà riconoscere al Confidi un importo pari allo 0,50% dell'importo deliberato dalla Banca, per rimborso spese amministrative.

Comunicazioni

Il Socio ha diritto a ricevere idonee comunicazioni sull'andamento del rapporto di garanzia, laddove ciò si rendesse necessario per modifiche contrattuali o per andamento anomalo della posizione.

Recesso dal rapporto di garanzia

Il Socio che ha beneficiato della garanzia del Confidi ha il diritto di recedere dal rapporto di garanzia, senza penalità e senza spese di chiusura, fatti salvi i rapporti con i soggetti destinatari della garanzia e/o previa estinzione dei finanziamenti in essere con le banche o intermediari garantiti dal Confidi.

In caso di recesso o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi, non è previsto alcun rimborso degli importi pagati dal Socio.

Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il Socio potrà inoltrare al Confidi richiesta di restituzione della porzione di Commissione della Garanzia anticipata per le annualità successive residue a quella in corso. L'eventuale restituzione della Commissione della Garanzia potrà concretizzarsi solo dopo il formale assenso da parte della banca o intermediario alla rinuncia della garanzia del Confidi.

Procedure di reclamo per la soluzione delle eventuali controversie

I reclami relativi al servizio di garanzia del Confidi vanno presentati con lettera Raccomandata A/R direttamente alla sede operativa di Confidi Roma soc. coop. in Viale Umberto Tupini, 121 00144 Roma o a mezzo mail a: ufficioreclami@gafiart.it.

Il Confidi si impegna a fornire risposta entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo. Qualora insoddisfatti della risposta i Soci, prima di adire le vie legali, possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, o rivolgersi al Confidi, che mette a disposizione la Guida d'accesso all'ABF presso i propri uffici e sul sito www.gafiart.it.

Il sottoscritto.....

nato a il C.F.

legale rappresentante dell'Impresa.....

dichiara di aver ricevuto copia del presente documento composto da n.4 pagine e dichiara che le informazioni sui costi e sulle procedure della garanzia sono state chiare ed esaustive.

Il sottoscritto accetta le condizioni relative alla garanzia rilasciata da Confidi Roma Gafiart soc. coop.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che le condizioni praticate dalla Banca, interessi spese ed altri oneri bancari, sono contenute nei relativi prospetti informativi sulla trasparenza delle operazioni disponibili presso le Banche convenzionate.

Firma leggibile luogo e data.....

COMPILARE NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente.....

Via.....tel..... email.....

qualifica (*barrare*):

dipendente di Confidi Roma Gafiart soc. coop.

Associazione, Ente convenzionato con Confidi Roma Gafiart per la raccolta delle domande di garanzia

.....

Legenda

Socio	l'impresa cliente che richiede ed ottiene la garanzia del Confidi e di cui il Confidi garantisce l'adempimento.
Mutualità	partecipazione al rischio complessivo del Confidi da parte di tutti i Soci, attraverso la sottoscrizione ed il versamento delle quote sociali, basata su una logica di equilibrio e finalizzata al reciproco sostegno.
Una tantum	una volta soltanto
PMI	Micro, Piccole e Medie Imprese così come definite dal D.M. 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
Garanzia	obbligo che assume il Confidi - in via accessoria - verso una Banca o altro Intermediario finanziario convenzionato, per garantire il rimborso del credito concesso dai predetti intermediari al Socio del Confidi.
Coobbligati	soggetti obbligati in pari grado insieme ad altro o più altri soggetti, in modo che ciascuno di essi può essere costretto all'adempimento dell'obbligazione per la totalità.
Fideiussori	soggetti che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantiscono l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Garanzia a prima richiesta	garanzia del Confidi escutibile, in caso di mancata restituzione da parte del Socio, entro il termine previsto dalle convenzioni, prima che la Banca o l'Intermediario finanziario tentino il recupero delle somme dovute direttamente dal cliente e/o da eventuali garanti del cliente.
Garanzia sussidiaria	garanzia del Confidi escutibile, entro il termine previsto dalle convenzioni, dopo che la banca o l'intermediario finanziario abbiano tentato il recupero delle somme dovute direttamente dal cliente o da eventuali garanti del cliente.
Cogaranzia	nella co-garanzia il rapporto contrattuale si instaura tra la Banca o l'Intermediario finanziario e due distinti soggetti garanti (tra cui il Confidi), dei quali ognuno concede una garanzia pro quota. Le garanzie vengono rilasciate singolarmente da ognuno dei garanti, i quali intervengono a seguito dell'insolvenza del debitore principale.
Contro garanzia	nella contro-garanzia si instaura un rapporto contrattuale tra il Confidi che ha rilasciato la propria garanzia alla Banca convenzionata ed il controgarante. Quest'ultimo interviene, in caso di escussione del Confidi garante, assicurando la copertura di una percentuale della perdita definitiva.

Avvertenze

A titolo esemplificativo, si indicano le spese che non sono ricomprese fra quelle direttamente riferite all'attività di garanzia svolta dal confidi:

interessi, interessi di preammortamento, commissioni e spese bancarie, spese di apertura e chiusura di conti correnti, imposte di legge, imposte di registro, sostituto di imposta, bolli, spese notarili legali e assicurative, spese per certificati, visure, accesso a banche dati, spese per perizie, agenzie o consulenze professionali ivi compresa la redazione del business plan o due diligence aziendali.

I Confidi ex art. 155, co. 4 TUB non possono rilasciare fideiussioni dirette a favore della clientela.